REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/78 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1978

che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1930/76 relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/78 (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1930/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1676/77 (4), dispone che il prezzo che gli organismi d'intervento devono pagare al distillatore sia fissato ogni anno dal Consiglio, tenendo conto di talune spese e perdite tecniche; che tale prezzo può essere differenziato a seconda che si tratti di vinacce, di fecce o di vini per tener conto, eventualmente, delle diverse spese e perdite;

considerando che la fissazione di un prezzo forfettario si rivela soddisfacente in parecchie regioni della Comunità; che in altre regioni, tuttavia, il rapporto tra le quantità delle vinacce, da un lato, e dei vini e delle fecce dall'altro, è tale che le spese medie di distillazione sono diverse da quelle prese in considerazione per la fissazione del prezzo forfettario; che tale situazione comporta o rischia di comportare in alcune di tali regioni l'impossibilità economica di conseguire l'obiettivo finale dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione;

considerando che è quindi indispensabile prevedere la possibilità di fissare in pari tempo un prezzo forfettario e dei prezzi differenziati a seconda dell'origine dell'alcole, lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere l'applicazione di questi ultimi in certe regioni in cui l'applicazione del prezzo forfettario comporti le difficoltà di cui sopra;

considerando che il ricorso a questa possibilità non deve comportare un aumento delle spese da parte dell'organismo d'intervento e dunque del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che è necessario stabilire una corrispondenza tra il livello dei prezzi differenziati in funzione dell'origine dell'alcole ed il prezzo forfettario; che tale corrispondenza deve essere tale che la media ponderata dei prezzi differenziati secondo l'origine dell'alcole non sia superiore al prezzo fissato forfettariamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1930/76 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche è fissato forfettariamente tenendo conto:

— delle spese di distillazione,

— delle spese di trasporto,

— delle perdite tecniche.

Tuttavia tale prezzo può essere differenziato a seconda che si tratti delle vinacce, delle fecce o dei vini, per tener conto eventualmente delle spese e perdite differenti.

Nel caso contemplato al secondo comma vengono fissati simultaneamente dei prezzi differenziati e il prezzo forfettario. L'applicazione dei prezzi differenziati può essere decisa dagli Stati membri quando l'applicazione del prezzo forfettario conduce o può condurre all'impossibilità, per talune regioni della Comunità, di far distillare uno o più sottoprodotti della vinificazione. Il livello di

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 211 del 5. 8. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 5.

prezzo stabilito per l'alcole proveniente dai vari sottoprodotti deve essere tale che la media ponderata non sia superiore al prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche di cui al primo comma».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL